



Servizi alla Persona
Unità Operativa Politiche Sociali e Abitative e Sport

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEL CANONE DI LOCAZIONE
ANNO 2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n.431 e s.m.i. ed in particolare l'art.11;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale Toscana n. 51 del 06.07.2020;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana nr. 15307 del 4/07/2025;

Vista la propria determinazione n° 530 del 12/08/2025 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

Che **dal 01.09.2025 e fino al 30.09.2025** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2025.

**ART. 1
INDIZIONE BANDO**

1. E' indetto il bando per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025. Le risorse complessive messe a disposizione sono pari ad € **55.668,45**, di cui € 34.334,45 dall'amministrazione comunale ed € 21.334,00 come contributo regionale assegnato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 23/06/2025.
2. A partire dalla data **del 01/09/2025 e fino al termine ultimo e perentorio del 30/09/2025**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione possono essere compilate in conformità al modello appositamente predisposto dal Comune ed allegato al presente bando, All. 2, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e distribuito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nell'orario di ufficio.
2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riportare l'indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
3. Le domande devono essere presentate esclusivamente:



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

All. 1

Servizi alla Persona

Unità Operativa Politiche Sociali e Abitative e Sport

- a- personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Borgo San Lorenzo, orario ufficio;
- b- inviate all'indirizzo PEC: **comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it**;
- c- spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n.2; (per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante).

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per beneficiare del contributo il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere **residente** nel Comune di Borgo San Lorenzo ed avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
 - b) essere **cittadino italiano** o di uno **Stato aderente all'Unione Europea**.
Possono partecipare anche i **cittadini di altri Stati** a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno **CE** per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
 - c) siano titolari di un **regolare contratto di locazione ad uso abitativo** riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2011;
Sono esclusi contratti di locazione di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di alloggi di edilizia residenziale agevolata.
Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie Sociali per la Casa che a sua volta abbiano locato l'immobile al nucleo familiare richiedente il contributo.
Il canone di locazione di riferimento per il 2025 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.7);
 - d) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto**, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o **inferiore a 50 km** dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 e ss.mm.ii.;
 - e) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto**, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui **valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri). Tali valori sono rilevabili dalla



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

All. 1

Servizi alla Persona

Unità Operativa Politiche Sociali e Abitative e Sport

dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la perdita dei requisiti di cui ai punti d) ed e) il contributo sarà erogato limitatamente al periodo di sussistenza dei requisiti richiesti;

- g) valore del **patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- h) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g);
- i) certificazione dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, **non superiore a Euro 32.456,72 aggiornato** annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- j) certificazione dalla quale risultino **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) e **incidenza del canone annuo**, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE**, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i **valori di seguito indicati**:

FASCIA A) i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore **ISE uguale o inferiore** all'importo corrispondente



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

All. 1

Servizi alla Persona

Unità Operativa Politiche Sociali e Abitative e Sport

a due pensioni minime INPS (**€ 16.033,42**) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%;

FASCIA B) i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore **ISE compreso fra l'importo di due pensioni minime INPS (**€ 16.033,42**) e l'importo di **€ 32.456,72** e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non inferiore al 24%;**

In caso di valore **ISEE superiore a € 16.500,00**, (limite per l'accesso all' E.R.P. Allegato A comma 2 lettera c) legge regionale toscana n° 2/19 e ss.mm.ii.) oppure di **ISE superiore a € 32.456,72** la domanda **non verrà accolta**;

- k) assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione. I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma. A tal proposito il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, (proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico, Società della Salute ecc, assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023 ecc., contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani...) a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2025). Nel caso di presenza di altro contributo e/o nel caso di quota B dell'assegno di inclusione (quota destinata all'affitto), il contributo comunale sarà erogato soltanto per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione e/o altro contributo.
- l) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE ZERO" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile soltanto nei seguenti casi di seguito descritti:
- Verifica da parte degli uffici comunali che la somma complessiva dei redditi dei componenti del nucleo risultante dalla DSU tale da giustificare il pagamento del canone di locazione annuo;
 - Autocertificazione circa il sostentamento economico ricevuto da persona fisica (con esclusione dei componenti del nucleo familiare richiedente), ente o associazione, sottoscritta da parte di chi eroga il contributo;
 - Autocertificazione di inizio di un nuovo rapporto di lavoro nel corso dell'annualità 2024 o 2025;
 - Autocertificazione circa il sostentamento economico ricevuto dal Servizio Sociale del Comune di Borgo San Lorenzo;
- m) I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo.
- n) L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non



pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 4 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e per determinare la situazione economica, si applicano le norme del DPCM n.159/2013 e D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISEE stessa;
2. Se il richiedente non è ancora in possesso di una certificazione ISE/ISEE in corso di validità dovrà autocertificare pena l'esclusione dal bando, di aver presentato entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE, indicando sul modulo di domanda il relativo numero di protocollo assegnato. L'attestazione ISE/ISEE potrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dall'INPS.
3. Si specifica che il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia del dichiarante alla data di scadenza del presente bando.
Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia anagrafica, sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare:
 - I coniugi a meno che non vi sia sentenza di separazione o divorzio
 - I minori in affidamento ad un componente del nucleo.
4. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui risultano fiscalmente a carico.

ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. documento di identità in corso di validità;
2. per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente, oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo unitamente alla copia del permesso di soggiorno in possesso anche se scaduto;
3. copia del contratto di locazione registrato. Nel caso siano stati stipulati più contratti nel corso dell'anno riferiti ad alloggi diversi nel Comune di Borgo San Lorenzo e a mensilità diverse, è obbligatorio allegare tutti i contratti di locazione;
4. copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (2025) o comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte del proprietario dell'immobile, del regime di cedolare secca se non espressamente dichiarato nel contratto. Qualora la registrazione annuale non sia ancora avvenuta, il richiedente deve consegnare la stessa entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2025.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

All. 1

Servizi alla Persona

Unità Operativa Politiche Sociali e Abitative e Sport

5. i richiedenti che dichiarano ISE zero o comunque di importo minore dell'affitto devono dichiarare nella domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento che gli consente di pagare il canone di locazione. In particolare:
 - nel caso il nucleo riceva aiuto economico da persona fisica, ente o associazione, devono allegare autocertificazione - anche utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 - rilasciata da parte di chi eroga l'aiuto economico, unitamente a copia del suo documento di identità;
 - qualora il richiedente sia in carico ai Servizi Sociali territoriali, devono spuntare nell'allegato modulo di domanda la relativa casistica. L'importo del sostegno economico, a fronte della dichiarazione del richiedente, sarà acquisito d'ufficio;
 - qualora il richiedente abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro nell'annualità 2024 o 2025 deve allegare alla domanda il contratto di impiego e busta paga/cedolino da cui risulti precisamente la data di inizio del rapporto lavorativo e l'importo della retribuzione;
 - l'erogazione del contributo è possibile anche nel caso in cui gli uffici comunali rilevino un reddito dichiarato nella DSU tale da giustificare il pagamento del canone d'affitto presente nel contratto stipulato.
6. qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 3 lett. f), attestazione di indisponibilità dell'alloggio o delle relative quote di proprietà (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile);
7. le copie delle **ricevute di pagamento del canone, unitamente al modulo Allegato 4 debitamente compilato e sottoscritto**, relative all'anno 2025, dovranno essere presentate all'URP **tra il 2 gennaio 2026** e non oltre il **termine perentorio del 31 gennaio 2026**.

ART. 7 – MONITORAGGIO

1. Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:
 - mq. Alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
 - tipologia del contratto di locazione registrato;
 - numero dei nuclei residenti nell'alloggio;
 - eventuale presenza di soggetti ultra 70enni nel nucleo familiare;
 - eventuale presenza di soggetti con invalidità accertata;
 - eventuale presenza di minori presenti nel nucleo familiare;
 - numero dei figli a carico;
 - numero dei figli a carico del richiedente;
 - eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;
 - situazione di morosità già presente all'atto di presentazione della domanda;

ART. 8 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità.
2. Nel caso di incompletezza, irregolarità, mancata presentazione dei previsti documenti, l'Ufficio procede a richiedere integrazioni e/o rettifiche da consegnare entro il **termine perentorio di dieci giorni** dalla data di scadenza del bando.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

All. 1

Servizi alla Persona

Unità Operativa Politiche Sociali e Abitative e Sport

3. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 2, per fatto del concorrente, si procederà **all'esclusione** della domanda dalla procedura.
4. Costituisce, altresì, motivo di **esclusione immediata**:
 - a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
 - b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.

ART. 9 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'ufficio provvede a predisporre la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dell'incidenza del canone d'affitto annuo sul valore ISE per i richiedenti posti in fascia A) e B), ed in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risulta dal numero di protocollo;
2. La graduatoria **provvisoria** così predisposta, con l'indicazione specifica della percentuale di incidenza riportata, è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale ed è altresì visionabile presso l'Urp per **15 giorni** consecutivi;
3. Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni scritte, che saranno esaminate e decise dall'Ufficio, che predisporrà la graduatoria **definitiva**, da sottoporre all'approvazione del Dirigente;
5. Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Borgo San Lorenzo. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune di Borgo San Lorenzo. La pubblicazione ha valore di notifica. Per rispetto della privacy nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, bensì il numero di protocollo della domanda presentata.

ART. 10 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al **periodo 01/01/2025 – 31/12/2025**.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Borgo San Lorenzo, il contributo è erogabile previa verifica da parte dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; ma l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo teorico è calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni; sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili e con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto e nei seguenti **limiti massimi**:



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

All. 1

Servizi alla Persona

Unità Operativa Politiche Sociali e Abitative e Sport

- a) **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo teorico spettante di € 3.100,00=;
 - b) **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico spettante di € 2.325,00=;
2. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
 3. In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.
 4. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00. Il contributo erogabile è da rapportarsi al numero di mensilità per il quale lo stesso è corrisposto.
 5. Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, così come specificato dall'art. 3 lett. k). Nel caso di presenza di altro contributo e/o nel caso di quota B dell'assegno di inclusione (quota destinata all'affitto), il contributo comunale sarà erogato soltanto per la differenza.
 6. Il contributo verrà erogato nei limiti e alle condizioni predette a valere sulle risorse messe a disposizione nella misura riportata all'art. 1.
 7. Tali risorse saranno prioritariamente destinate a soddisfare tutte le domande dei partecipanti al bando rientranti nella fascia "A". Se l'entità delle risorse non sarà sufficiente a soddisfare per intero il fabbisogno dei partecipanti collocati in fascia "A", il Comune applicherà a questi ultimi riduzioni proporzionali sulle quote teoriche spettanti erogando a tutti gli aventi diritto della fascia A percentuali inferiori al 100%, effettuando quindi una redistribuzione delle risorse. Il Comune destinerà una percentuale delle risorse disponibili alla Fascia "B", se e solamente se tutti i soggetti della fascia A abbiano ricevuto il contributo nella misura massima loro spettante.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana e solo a fronte della presentazione delle ricevute di pagamento del canone.
2. **Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2025, unitamente al modulo Allegato 4 debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere presentate all'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), che provvederà a protocollarle, tra il 2 gennaio 2026 ed entro, e non oltre, il termine perentorio del 31 Gennaio 2026.**



3. **In caso di mancata presentazione delle ricevute nel termine sopra previsto, il contributo non sarà erogato.**
4. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a condizione che il locatore interrompa la procedura di sfratto. In tal caso il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente. Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.
5. Qualora, in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare sarà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.
6. Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore a quanto dichiarato.
7. In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.
8. E' causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, salvo le condizioni che giustificano la permanenza in graduatoria ERP ai sensi dell'art. 38 comma 3 lett. g) della Legge 2/2019 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 comma 9 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. nr. 21/2025.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
2. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.
3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 38.3, D.L. n. 78/2010.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

All. 1

Servizi alla Persona

Unità Operativa Politiche Sociali e Abitative e Sport

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'U.O. Politiche Sociali, Abitative e Sport del Comune di Borgo San Lorenzo, Dott.ssa Sonia Spacchini, cui è possibile rivolgersi per chiarimenti – sociale@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it.

ART. 15 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., alla L.R.T. 2/2019., al DPCM n. 159/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 851/2025;

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo, nella persona del Sindaco pro-tempore. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link:
<http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd> e sono inoltre disponibili presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Borgo San Lorenzo;
3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio alla Persona. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti assegnati al Servizio alla Persona i quali agiscono in qualità di addetti al trattamento. Inoltre i dati raccolti nell'ambito del procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente
Dr. Marco Giannelli